



PROTOCOLLO D'INTESA VENDITORI AUTO USATE/CONSUMATORI

Le imprese venditrici di auto usate tramite le loro Associazioni di categoria, le locali Associazioni dei consumatori - Adiconsum, Movimento Consumatori, Federconsumatori, Comitato Difesa Consumatori - sotto l'egida della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Cuneo:

- esaminata la disponibilità delle Parti ad evitare casi di conflittualità nei rapporti commerciali che si instaurano tra i consumatori e le aziende venditrici e loro rappresentanti;
- constatata la necessità di garanzie reciproche di correttezza nel rapporto tra aziende venditrici e loro rappresentanti e consumatori per le attività inerenti alla stipulazione di contratti di vendita di auto usate;

CONVENGONO

1. di approvare un "codice di comportamento" sotto forma di protocollo che stabilisca diritti e doveri delle aziende venditrici e dell'acquirente;
2. di fare riferimento allo Sportello di conciliazione esistente presso la Camera di commercio di Cuneo per dirimere a livello amichevole le eventuali controversie;
3. di promuovere la diffusione e la conoscenza della normativa a tutela del consumatore afferente la vendita di auto usate.

Codice di comportamento

Art.1 - Contratto tipo

Le imprese venditrici di auto usate, aderenti al presente protocollo, si impegnano ad utilizzare nei rapporti con la clientela l'allegato modello di contratto di vendita predisposto dalle associazioni di categoria e dalle associazioni dei consumatori.

Art. 2 - Conclusione del contratto

Il contratto si conclude quando le Parti sottoscrivono l'allegato modello contrattuale, del quale fanno parte integrante la scheda tecnica e di conformità (ATTESTATO), che vale ad individuare con precisione l'oggetto contrattuale e che deve essere sottoscritto dall'acquirente in segno di integrale presa visione dello stesso.

Art. 3 - Pagamento e consegna

Avvenuto l'integrale pagamento del prezzo come convenuto tra le Parti, l'auto viene consegnata presso la sede della venditrice entro la data specificata nel contratto medesimo e salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

Art. 4 - Garanzia legale

La garanzia per difetti di conformità dell'auto - rispetto allo stato d'uso di cui all'ATTESTATO - è regolata dagli art. 128 e ss. del D. Lgs 206/205 s.m.i. (art. 5 Contratto).

Art. 5 - Permuta

Le Parti possono concordare, a parziale compensazione del prezzo, che l'acquirente consegni in permuta alla venditrice un autoveicolo, le cui condizioni vengono specificate nella scheda tecnica allegata.

Art. 6 - Modifiche

Le Parti convengono l'obbligatorietà della forma scritta per la stipulazione di qualsiasi patto diverso da quelli contenuti nel presente contratto. Eventuali patti aggiuntivi avranno valore solo se scritti sull'originale e sulle copie del contratto e sottoscritti a margine da entrambe le Parti.

Art. 7 - Marchio

La modulistica di cui all'art. 1 può essere personalizzata dalle imprese aderenti al presente protocollo di intesa, apponendovi i propri segni distintivi. Sulla stessa modulistica le imprese dovranno altresì riprodurre il marchio registrato dalla Camera di Commercio di Cuneo per i contratti tipo, secondo le modalità stabilite nel disciplinare d'uso, che viene allegato quale parte integrante al presente protocollo.

Eventuali controversie che dovessero insorgere in relazione all'utilizzo del marchio saranno sottoposte ad arbitrato rituale, rapido o tradizionale a seconda del valore, in conformità alle previsioni del Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte, che le Parti dichiarano di conoscere e accettare interamente. In caso di arbitrato rapido, l'arbitro unico deciderà in via rituale secondo equità e senza formalità di procedura.

La parte attrice ha facoltà di escludere la competenza arbitrale, proponendo domanda davanti al giudice competente. La parte convenuta nel giudizio arbitrale ha facoltà, a sua volta, di escludere la competenza arbitrale. A questo fine, entro 30 giorni dalla notifica della domanda di arbitrato, deve notificare la sua determinazione all'altra parte, la quale, ove intenda iniziare il giudizio, deve proporre domanda al giudice competente.

Art. 8 - Gestione del protocollo

La gestione del presente protocollo viene affidata all'ufficio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Cuneo.

Art. 9 - Modalità di adesione al Protocollo d'intesa

Tutte le imprese del settore operanti in provincia di Cuneo, nel rispetto delle regole individuate nel presente protocollo, possono aderirvi richiedendo l'utilizzo del marchio. La richiesta deve essere presentata, anche tramite le Organizzazioni firmatarie, all'ufficio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Cuneo, che provvederà ad inviare la documentazione necessaria all'adesione.

L'adesione impegna gli operatori al rispetto delle regole previste nel protocollo, nonché all'utilizzo del modello contrattuale allegato.

Art. 10 - Elenco imprese aderenti

L'ufficio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Cuneo, tiene un elenco aggiornato delle imprese che hanno aderito al protocollo d'intesa e ne rende pubblico il contenuto.

Art. 11 - Cancellazione

La cancellazione delle imprese dall'elenco può avvenire:

1. su richiesta delle stesse imprese, indirizzata alla Camera di Commercio di Cuneo, ufficio Regolazione del Mercato;
2. per iniziativa dell'ufficio Regolazione del Mercato, anche su segnalazione delle Associazione di categoria o dei Consumatori, qualora venga accertato che l'impresa non rispetti adeguatamente le regole individuate nel protocollo di intesa. In tal caso, prima dell'adozione del provvedimento, sarà sentita l'azienda interessata e verrà acquisito il parere delle Organizzazioni firmatarie del presente protocollo.

La cancellazione è disposta dall'ufficio Regolazione del Mercato della Camera di Commercio di Cuneo, con provvedimento a firma del dirigente dell'Area di Sostegno del Mercato, entro 30 giorni dalla richiesta o dall'audizione dell'interessato.

Art. 12 – Tutela dei dati personali

Le imprese aderenti al protocollo d'intesa, nel trasmettere i propri dati all'ufficio Regolazione del Mercato, acconsentono al loro trattamento da parte dello stesso, limitatamente a quanto necessario all'organizzazione e gestione del presente servizio, secondo le modalità indicate nel protocollo. Dichiarano altresì di essere informati dei diritti conferiti agli interessati dall'art. 7 del d.lgs n. 196/2003.

Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Cuneo – Via E. Filiberto, 3.

Responsabile del trattamento: Responsabile ufficio Regolazione del Mercato – Camera di commercio di Cuneo.

Art. 13 - Conciliazione

Le eventuali controversie saranno demandate per la soluzione allo Sportello di conciliazione istituito presso la Camera di Commercio di Cuneo secondo la procedura ivi stabilita, fatta salva comunque la possibilità di far valere i propri diritti attraverso le vie giudiziarie ordinarie.

Art. 14 - Foro competente

Per eventuali controversie originate dal presente contratto è foro competente quello di domicilio o residenza del Consumatore.

Cuneo, 19 ottobre 2009

DENOMINAZIONE AZIENDA
INDIRIZZO – TELEFONO – FAX – E-MAIL

DATA E FIRMA PER ADESIONE
